

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 18/50/2012

OGGETTO DELLA DECISIONE

Appello presentato dall'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Lodi, avverso la sentenza n. 161/02/10, emessa in data 27.10.2010 dalla C.T.P. di Lodi, sez. 02, che riuniva ed accoglieva i ricorsi presentati dal contribuente avverso gli avvisi di accertamento n. Omissis, inerente ad imposte IRES relative all'anno 2004 per un ammontare complessivo di € 144.261,26, comprensivo di sanzioni ed interessi, e n. Omissis inerente a perdite 2004 portate a nuovo nel 2005 e relative sanzioni ed interessi, per un ammontare pari ad € 6.092,58, derivate dal mancato riconoscimento delle perdite a riporto dell'anno 2004.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 19 febbraio 2010 la Fischer Italia s.r.l. proponeva ricorso alla C.T.P. di Lodi avverso l'avviso di accertamento Omissis, notificato in data 17 dicembre 2009, relativo all'anno d'imposta 2004. In via pregiudiziale veniva sollevata un'eccezione di costituzionalità sulle motivazioni dell'avviso di accertamento per una presunta violazione degli artt. 3, 23 e 53 della Carta Costituzionale. Il contribuente inoltre rilevava come un avviso di accertamento basato sugli studi di settore fosse in contrasto con quanto sancito dagli artt. 5, 6 e 7 della Legge 212/2000 e come l'Agenzia delle Entrate non avesse sufficientemente motivato l'esistenza di un'incongruenza tra i valori dichiarati e quelli stimati in base allo studio di settore.

Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte le risultanze degli studi di settore avevano la valenza di mere presunzioni semplici solo nel caso in cui fosse dimostrata un'omogeneità assoluta dell'azienda verificata con quelle considerate nella definizione del cluster. Si rendeva pertanto necessaria un'ulteriore capacità probatoria da parte dell'Ufficio accertatore, basata su nuovi elementi di prova, qualora in sede di contraddittorio il contribuente avesse opposto controdeduzioni in contrasto con le valutazioni dell'Agenzia delle Entrate. In subordine veniva chiesto di confermare i ricavi e i redditi dichiarati o quelli previsti con l'applicazione dello studio di settore UD32U. In ogni caso si chiedeva l'annullamento delle sanzioni accertate dall'Ufficio in ragione delle motivazioni sopra specificate.

In data 06 aprile 2010 l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Lodi, si costituiva in giudizio presentando le proprie controdeduzioni. L'Ufficio ribadiva come dall'attività di controllo effettuato sulla dichiarazione presentata dalla Fischer Italia s.r.l., anno 2004, si era riscontrato uno scostamento dei ricavi riportati da quelli desunti applicando lo studio di settore TD32U. Era seguito un invito al contribuente a presentarsi presso l'Ufficio accertatore al fine di instaurare il prescritto contraddittorio. In tale sede il contribuente presentava memorie e documenti che venivano acquisiti ai fini di un'adeguata istruttoria procedimentale. Le motivazioni addotte dal contribuente non erano apparse in grado di giustificare lo scostamento rilevato mediante l'applicazione degli studi di settore e pertanto era stato notificato l'avviso di accertamento n. Omissis. L'Ufficio contestava le doglianze del contribuente. Le motivazioni presenti nell'avviso erano ritenute fondate ed in grado di superare le deduzioni opposte dal contribuente. La società oggetto di verifica aveva dichiarato ricavi dando luogo ad uno scostamento di € 272.664,00 da quanto stimato con l'applicazione dello studio di settore. Il contribuente aveva evidenziato che essendo concessionaria esclusiva di Fischer Austria poteva commercializzare solo prodotti con marchio di quest'ultima e che, a seguito di un aumento dei listini della Fischer Austria del 60-80%, si era riscontrato un calo di vendite. L'Ufficio evidenziava come lo

studio di settore avesse caratteristiche idonee ad un'efficace stima della redditività della società e che non erano stati segnalati fatti capaci di modificare in modo significativo l'andamento gestionale, così come l'aumento dei listini da parte della concedente non erano stati documentati e le rivalutazioni effettuate con lo studio di settore UD32U avevano rilevato uno scostamento, seppur meno rilevante, al quale comunque il contribuente non aveva ritenuto di adeguarsi. Dall'analisi delle dichiarazioni del contribuente dal 2004 al 2007 era risultata una reiterata incongruità aggravata da non coerenza.

In merito alla natura giuridica dello studio di settore l'Ufficio sottolineava come la Legge finanziaria 2007 avesse attribuito forza di presunzione semplice dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza a tale strumento, ovvero la natura di presunzioni legali relative.

L'Ufficio riteneva infondata e generica anche la richiesta di annullamento delle sanzioni accertate che vengono addebitate anche in presenza della semplice colpa, non essendo a tal fine necessario che venga dimostrato l'elemento volitivo del dolo. Altrettanto infondate venivano considerate le eccezioni di legittimità costituzionale. Per quanto appena motivato l'Agenzia delle Entrate chiedeva che fosse rigettato il ricorso e la richiesta subordinata di rideterminazione dei ricavi e delle relative imposte, nonché la richiesta di annullamento delle sole sanzioni irrogate con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

In data 8 luglio 2010 veniva depositato un ulteriore ricorso da parte del contribuente, concernente l'esercizio 2005 ed inerente al riporto delle perdite 2004 non riconosciute dall'Agenzia delle Entrate. Il 19 ottobre 2010 l'Ufficio accertatore si costituiva in giudizio per il secondo ricorso chiedendo la riunione dei procedimenti per evidente connessione oggettiva e soggettiva. Tale richiesta veniva accolta. In data 27 ottobre 2010 la C.T.P. di Lodi, sez.2, pronunciava la sentenza sul merito dei ricorsi riuniti. Valutava innanzitutto inammissibili le pregiudiziali di costituzionalità sollevate dal contribuente ritenendo che la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione avesse già sancito che gli studi di settore rappresentavano uno strumento utile ai fini dell'accertamento delle imposte dovute anche se ai fini della contestazione degli scostamenti era necessario proporre ulteriori elementi.

Essendo la società completamente soggetta al concedente estero ed essendo priva di risorse umane da destinare alla produzione e di beni strumentali per la lavorazione, aveva molte analogie con gli agenti ed i rappresentanti pertanto la tesi dell'ufficio non poteva essere accolta mancando gli indizi di irregolarità.

La Commissione pertanto accoglieva i ricorsi riuniti compensando le spese.

L'Ufficio proponeva appello avverso alla sentenza appena richiamata lamentando la violazione degli artt. 112,113 e 116 del cpc e art. 2697 cc per omessa e carente motivazione ed erronea valutazione di prove; nel merito riprendeva quanto sostenuto in primo grado ribadendo che l'onere della prova restava in capo al contribuente.

Chiedeva la riforma della sentenza di primo grado, la conferma della legittimità degli avvisi con vittoria di spese e la trattazione in pubblica udienza.

La trattazione avveniva in pubblica udienza, presenti ambo le parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione sentite le parti, esaminati i documenti agli atti e riunitasi in camera di consiglio rileva una carenza probatoria da parte della società Fischer Italia s.r.l. Le prove

documentali fornite da quest'ultima non risultano sufficienti a sostenere la richiesta di annullamento degli avvisi di accertamento avverso i quali erano stati prodotti i ricorsi poi riuniti dalla C.T.P. di Lodi. La valutazione della documentazione versata in atti, la non coerenza e la non congruità risultata per l'anno 2004 non costituisce un evento sporadico legato a situazioni particolari e circostanziate all'anno valutato. La gestione antieconomica della società appare frutto di un comportamento patologico del contribuente che in nota integrativa dopo aver evidenziato come si siano resi necessari piani di risanamento e di riduzione dei costi di gestione, non evidenzia anomalie addebitabili a fattori non prevedibili, né comunque non dipendenti dalla gestione rilevando testualmente: "durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti che abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale". Come ribadito dalla Corte di Cassazione, sentenza n. 26635, SS.UU., del 18.12.2009, gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici la cui gravità, precisione e concordanza derivante dagli scostamenti del reddito dichiarato dagli standards considerati non interviene ex lege, ma nasce a seguito del contraddittorio prescritto. Nel caso di specie l'Ufficio ha correttamente adempiuto agli oneri probatori anche apportando in contraddittorio le opportune variazioni allo studio di settore e motivando in termini di fatto e di diritto il mancato accoglimento delle contestazioni sollevate dal contribuente. Quest'ultimo non ha ritenuto di specificare ulteriormente in sede di costituzione di II grado le motivazioni del ricorso avverso gli avvisi di accertamento impugnati. In merito agli incrementi dei costi di produzione addebitati dal contribuente all'aumento del listino della Fischer Austria il contribuente ha rilevato come il contratto di concessione fosse estremamente vincolante. Da un'attenta lettura del contratto di concessione emerge che esso, particolarmente oneroso ed antieconomico per il contribuente, ha durata indeterminata, ma è rescindibile in qualsiasi momento previo preavviso fissato in un anno.

Relativamente alle spese di giudizio, la Commissione valutata la natura della controversia dispone che le stesse vengano compensate.

P.Q.M.

La Commissione riforma la sentenza di primo grado, accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate di Lodi e compensa le spese.